

Accoglimento della richiesta di astensione di un componente della commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/07 - Civiltà bizantina.

IL RETTORE

Vista la L. 3/7/1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

Visto il D.P.R. 23/03/2000, n. 117 e s.m.i. ed in particolare l'art. 3;

Visto il D.R. 4872 del 31/12/2004 – il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> – n. 4 del 14 gennaio 2005, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – ssd L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina - codice identificativo del bando R/01/2005;

Considerato che, a seguito di ricorso proposto dalla Dott.ssa Giusy Marica Greco, il TAR Campania – Napoli ha annullato il D.R. n. 1710 del 12/05/2008 di approvazione degli atti concorsuali e il D.R. n. 3598 del 28/10/2008 di nomina a ricercatore universitario del vincitore Gianpaolo Rigotti, con sentenza n. 2635/2009, nelle cui motivazioni si legge, tra l'altro, che *“nella specie, la necessità di un integrale rinnovo, a partire cioè dall'annullamento della nomina della commissione, con conseguente sostituzione con una commissione diversamente composta, discendeva da peculiari esigenze procedurali che evidenziavano come, fin dall'inizio era irrimediabilmente compromessa la serenità e l'imparzialità del predetto organo di valutazione e, dunque, la legittimità di tutte le valutazioni compiute”*;

Visto il D.R. n. 2224 del 3/7/2009, con il quale questa Università ha dato esecuzione alla citata sentenza, avviando il procedimento amministrativo per la integrale rinnovazione degli atti concorsuali, a partire dalla nomina di una diversa commissione esaminatrice;

Visto il D.R. n. 3669 del 13/11/2009 con il quale, per la procedura di valutazione sopra citata, è stata nominata la seguente commissione giudicatrice:

- Prof. Roberto Romano, associato della Facoltà di Lettere e Filosofia di questo Ateneo;
- Prof. Stefano Caruso, ordinario dell'Università degli Studi di Palermo;
- Dott.ssa Chiara Francesca Faraggiana di Sarzana, ricercatore dell'Università degli Studi di Bologna;

Vista la nota del 12/12/2009, acquisita al protocollo di questo Ateneo in data 28/12/2009 con il n. 161974, con la quale la dott.ssa Chiara Francesca Faraggiana di Sarzana ha rappresentato al Rettore *«Ho appreso dalla lettura della sentenza del TAR Campania del 14 maggio 2009, n. 2635, il nome di due dei possibili candidati, la dr.ssa Marica Giusy Greco e il dr. Gianpaolo Rigotti. Negli anni accademici 1983-84, 1984-85, 1987-88 sono stata docente di uno di questi possibili candidati del concorso oggetto della sentenza di annullamento succitata, e precisamente del dr. Gianpaolo Rigotti. Allo stesso dott. Rigotti sono legata da amicizia, avendo per lui stima ed avendolo aiutato in passato nello studio. Credo quindi che vi siano seri e fondati motivi di incompatibilità con la mia nomina a Commissario per il Concorso in oggetto, e Le chiedo di essere esonerata dalla partecipazione al concorso. Naturalmente rimetto a Lei la valutazione dell'opportunità di accettare questa mia rinuncia»*;

Vista la nota rettorale prot. n. 15270 dell'08/02/2010, con la quale questa Amministrazione ha chiesto un parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in ordine alla questione prospettata dalla Dott.ssa Faraggiana di Sarzana;

Vista la nota dell'11/02/2010, acquisita al protocollo di questo Ateneo in data 16/02/2010, con la quale il Prof. Roberto Romano, membro designato della predetta Commissione, ha proposto agli altri commissari tre possibili date di convocazione per la prima riunione della Commissione;

Vista la nota del 16/02/2010, acquisita al protocollo di questo Ateneo in data 22/02/2010 con il n. 22079, con la quale la dott.ssa Chiara Francesca Faraggiana di Sarzana evidenzia tra l'altro, che *“a suo tempo inviai una lettera raccomandata - con ricevuta di ritorno da me ricevuta con timbro 18 dicembre 2009 -, indirizzata al Magnifico Rettore della Università di Napoli Federico II (v. allegato), nella quale esprimevo i motivi della notevole perplessità, da parte mia, a partecipare al concorso per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Napoli Federico II...omissis... Pertanto avrei preferito, e preferisco tuttora, essere sostituita come Commissario nel concorso...”*;

Vista la e-mail del 22/02/2010, inviata dalla Dott.ssa Faraggiana di Sarzana agli altri componenti della Commissione – ed inoltrata per conoscenza al Responsabile del procedimento - acquisita al protocollo di questo Ateneo in data 25/02/2010 con il n. 24119, con la quale la citata commissaria rappresenta tra l'altro, che *“...attendo senz'altro risposta espressa del Magnifico Rettore Prof. Guido Trombetti, a seguito delle lettere raccomandate a lui indirizzate, datate rispettivamente 12 dicembre 2009 e il 16 febbraio 2010, nelle quali esponevo le ragioni, a mio avviso gravi, di convenienza, relativamente alle quali chiedevo la sua autorizzazione ad astenermi. Cid ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51 del codice di procedura civile, che si applica anche ai concorsi pubblici in virtù dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487...”*;



Visto l' Atto Stragiudiziale, notificato a questa Amministrazione in data 25/02/2010, con il quale la Dott.ssa Giusy Marica Greco, candidata alla procedura di valutazione in questione, diffida e mette in mora questo Ateneo "all'espletamento della procedura di valutazione comparativaomissis... con riserva di perseguire anche sul piano penale eventuali perduranti comportamenti inadempienti e/o omissivi. All'uopo si assegna il termine di 30 giorni, allo scadere del quale si adiranno le competenti autorità giurisdizionali";

Visto l'art. 16 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., secondo il quale: "Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere";

Considerato che la citata nota rettorale prot. n. 15270 dell'08/02/2010 è pervenuta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in data 10/02/2010 e il richiesto parere facoltativo non risulta pervenuto a questa Università alla data del presente provvedimento, per cui si rende necessario procedere indipendentemente dall'espressione dello stesso;

Considerato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le cause di incompatibilità e di astensione del giudice, codificate dall'art. 51 c.p.c., sono estensibili ed applicabili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, ad ogni campo dell'azione amministrativa e segnatamente, quando manchi una disciplina specifica propria, alla materia dei concorsi pubblici e alle relative commissioni;

Considerato altresì che nel caso di specie, pur non sussistendo un obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51, comma 1, c.p.c., risulta senz'altro applicabile il comma 2 del medesimo articolo, secondo il quale: "in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi....", in quanto, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza amministrativa, "la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, implicanti le conseguenti manifestazioni di giudizio, non sono idonee ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea (e comunque opportuna in casi di vicinanza come quella di commissioni composte da soggetti che hanno lavorato insieme ai concorrenti in ambiti connessi al posto messo a concorso) astensione di cui al capoverso dell'art. 51 c.p.c.)" (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 29 Maggio 2009 n. 1249, che al riguardo richiama la sentenza del Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009 n. 354 relativa proprio ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario);

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto rappresentato dalla prof. Faraggiana di Sarzana e delle pronunce giurisprudenziali richiamate, di autorizzare l'astensione della dott.ssa Faraggiana di Sarzana dall'incarico conferitole e, conseguentemente, di procedere alla sostituzione della stessa con la nomina di altro componente;

Considerato che, dall'esito delle operazioni di voto relative alle II sessione 2005, non risultano ulteriori ricercatori eletti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui trattasi, per cui si rende necessario procedere ad elezione suppletiva;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, è accolta la richiesta di astensione della dott.ssa Chiara Francesca Faraggiana di Sarzana dall'incarico di componente della commissione giudicatrice preposta alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – ssd L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina - codice identificativo del bando R/01/2005.

Per la sostituzione del predetto componente si rinvia all'esito delle relative elezioni suppletive.

Napoli, 3 marzo 2010

Il rettore: TROMBETTI

10E003732

